

Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

**Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016.**

**Art. 48**

*(Fissazione del termine delle deliberazioni di variazioni al bilancio)*

**1.** Per l'anno 2016 il termine previsto all' articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), è fissato, per le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni, al 31 dicembre 2016, al fine di assicurare, in particolare, la continuità nell'esercizio delle funzioni trasferite.

(1)

**2.** Ai fini di quanto previsto dal comma 1 si prescinde da quanto disposto dall' articolo 13, comma 11, della legge regionale 26/2014 .

Note:

**1** Comma 1 sostituito da art. 10, comma 18, L. R. 24/2016